

# LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

---

Artt. 67 – 73 CCII

<b>Procedura</b>	<b>Anno</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE</b>		26	16	22 (con PDC)
<b>CONCORDATO MINORE</b>		3	2	6 (con ACC)
<b>LIQUIDAZIONE CONTROLLATA</b>		56	53	27 (con LP)
<b>TOTALE PROCEDURE SOVR.</b>		85	71	55
<b>DELEGHE</b>		252	281	356

# CCII: un approccio graduale alla crisi

- Struttura ascendente: Le misure sono progressive in relazione alla gravità della crisi, con riduzione negozialità e crescita giurisdizionalizzazione
- Si parte da misure puramente negoziali per arrivare, come extrema ratio, alla liquidazione giudiziale/controllata
- **Procedure di Sovraindebitamento: Trattate parallelamente alle procedure per le imprese ordinarie**
- Ordinamento chiaro nell'indice del CCII, suddiviso per Titoli:
  - Titolo I - Disposizioni Generali: Definizione di "sovraindebitamento», «crisi» (reversibile), «insolvenza»
  - Titolo II - Composizione Negoziata: Strumento stragiudiziale per imprese in **pre-crisi**. Minimo coinvolgimento del tribunale
  - Titolo IV - **Strumenti per la Regolazione della Crisi** :
    - + Accordi (piani attestati, accordi di ristrutturazione): strumenti negoziali (vincolano solo creditori consenzienti)
    - + Maggiore coinvolgimento del giudice: vincola anche i creditori dissenzienti + omologa:
      - \* Piano ristrutturazione soggetto omologazione
      - \* Concordato preventivo
- **Disciplina RDC e CM collocata tra questi ultimi due**
- Titolo V - Infine procedure **liquidatorie**:
  - Liquidazione giudiziale
  - Liquidazione controllata (sovraindebitamento)

# RDC: principali caratteristiche

- Strumento di regolazione della crisi
- Misura generalmente più favorevole per il consumatore, tra le tre per il sovraindebitamento
- Riservata solo al consumatore, no professionisti e imprenditori minori (che hanno il CM)
- Obiettivo: esdebitazione e fresh start per il consumatore, dando nuove opportunità nel mondo del lavoro
- Caratteristiche principali della RDC:
  - Proposta di piano ai creditori con pagamento parziale dei crediti
  - Flessibilità nella percentuale di pagamento e nel trattamento differenziato dei creditori
  - Possibilità di escludere beni, per esempio la casa
  - Durata variabile
  - Limite: garantire soddisfazione non inferiore alla LC

# Chi può ricorrere alla RDC

- Solo il consumatore:
  - La RDC è riservata esclusivamente ai consumatori
  - non è applicabile a professionisti, imprese minori o start-up innovative
  - per questi l'alternativa alla LC è il CM, simile ma meno favorevole per via del ruolo più ampio dei creditori
- Quando non è possibile accedere a RDC o CM → LC
- Nozione di consumatore:
  - definizione ampia di "consumatore" secondo l'art. 2 lett. e) del CCII
  - Persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale
  - che accede agli strumenti per soli debiti contratti come consumatore

# Vantaggi della RDC

- Non richiede il consenso dei creditori (differenza con CM, dove c'è il voto dei creditori)
- I creditori possono solo presentare osservazioni, ma la decisione finale è del giudice
- Salvataggio di beni:
  - La RDC consente, a certe condizioni, di salvare beni, es. la casa (in particolare per chi sta pagando un mutuo)
  - possibile anche con il CM, ma impossibile con la LC

# Il procedimento

- Il debitore propone ai creditori un piano di ristrutturazione, va depositato presso il tribunale competente (tribunale di residenza)
- Documenti richiesti (art. 67/2)
- Obbligo di partecipazione dell'OCC:
  - L'OCC deve predisporre una relazione che include: cause dell'indebitamento + meritevolezza + valutazione della completezza della documentazione + costi della procedura (compensi professionisti, OCC) + comportamento dei finanziatori e valutazione del merito creditizio + spese incomprimibili + convenienza rispetto a LC
  - Importanza della relazione dell'OCC: valutazione della meritevolezza del debitore (art. 69) + merito creditizio + convenienza

# L'apertura della procedura

- Cosa fa il giudice (monocratico):
  - Valuta l'ammissibilità della proposta (art. 70), le condizioni base:
    - + Competenza
    - + consumatore
    - + sovraindebitamento
    - + recidiva (esdebitazione negli ultimi 5 anni o 2 esdebitazioni precedenti)
    - + proposta e piano
    - + documenti allegati
    - + relazione OCC
  - Eventuale richiesta integrazioni e/o chiarimenti
  - Eventuale convocazione debitore e OCC
  - Decisione giudice:
    - + se dichiara la proposta non ammissibile, il provvedimento può essere reclamato al tribunale
    - + se la dichiara ammissibile, dispone pubblicazione e comunicazione a creditori → apertura della procedura
    - + eventuali misure protettive

# Le eventuali osservazioni dei creditori

- I creditori non votano ma possono fare osservazioni e proporre modifiche o miglioramenti al piano:
  - Contestazioni sulla convenienza rispetto alla liquidazione
  - Contestazioni sulla meritevolezza del debitore (comportamento colposo, fraudolento, ecc.).
  - Contestazioni sul credito
- Gestione delle Osservazioni - Art. 70/3, 6 e 7:
  - Entro 10 giorni dalla presentazione delle osservazioni, l'OCC sente il debitore e relaziona al giudice, suggerendo eventuali modifiche
  - Contraddittorio tra creditori e debitore: Gestito dall'OCC + se necessario, il giudice può convocare le parti o chiedere ulteriori chiarimenti
  - Possibili complicazioni:
    - + Alcune contestazioni potrebbero richiedere verifiche più approfondite o istruttoria (es. disconoscimento e verifica)
    - + In questi casi dovrebbe sorgere un vero e proprio giudizio di cognizione, che non sembra compatibile con la RDC / alternativa, decisione sommaria + eventuale reclamo

# L'omologazione

- Dopo questo scambio sulle eventuali osservazioni, il giudice decide sull'omologazione → valutazioni di merito:
  - Fattibilità
  - Eventuali contestazioni:
    - Credito
    - Convenienza
    - Meritevolezza (69/1)
      - Recidiva
      - Colpa grave + malafede + frode
- Sentenza:
  - Accoglimento
  - Rigetto → revoca misure protettive → reclamo

# L'esecuzione

- Con l'omologa la procedura si chiude → esecuzione (71):
  - il debitore non perde il possesso dei beni e conserva la capacità di agire
  - Ruolo OCC: controllo e collaborazione
  - Ruolo giudice
- Eventuale revoca dell'omologa (72)

# L'esdebitazione

- È l'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti
- Disciplina:
  - Esplicita per liquidazioni (artt. 278 ss.)
  - Implicita per altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
- Esdebitazione nella RDC:
  - Art. 67/1
  - si realizza all'esito dell'adempimento del piano
  - Differenza rispetto a LC

# Questioni più frequenti

- Disfavore dei creditori verso la RDC:
  - Quantificazione del credito
  - Colpa grave
  - Malafede
  - Merito creditizio
- La scelta della procedura più conveniente:
  - Non sempre la RDC è più conveniente → casa
  - La LC → durata
  - L'esdebitazione dell'incapiente